

Proposta di modifica in sede di conversione all' art. 4, comma 9 del D.L. Sostegni del 22/03/2021

Il decreto Sostegni all'art. 4 detta l'ennesimo blocco fino al 30 aprile dell'attività di riscossione coattiva. Lo stesso riguarda sia le notifiche delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali sia l'avvio delle attività cautelari o esecutive (fermi, pignoramenti, eccetera).

Si tratta di un'ulteriore proroga (la settima) che interviene a termini già scaduti bloccando per oltre un anno (dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021) l'attività di recupero delle entrate.

L'art. 4 del decreto in esame prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate disposte nel corso degli anni (art. 3, D.L. n. 119/2018; art. 16-bis, D.L. n. 34/2019; art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018).

La nuova disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, sono inclusi, quindi, i Consorzi associati ad ANBI, che utilizzano tale tipo di riscossione.

I Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono enti di autogoverno che, con proprie risorse, assicurano in tutto il territorio nazionale la costante manutenzione degli impianti idraulici e di bonifica per contenere le alluvioni, evitare gli allagamenti, ridurre il rischio idraulico; inoltre esercitano la provvista e la distribuzione delle acque ad uso irriguo che garantisce alle imprese agricole una produzione sostenibile e di qualità. Tali azioni sono realizzate con oltre 7.500 dipendenti di cui il 60% operai, su un reticolo di più di 200 mila chilometri di canali naturali ed artificiali, con 754 impianti di sollevamento che danno acqua irrigua a oltre 3,5 mln di ettari di pianura per la produzione di oltre l'85% del cibo irriguo. **Tutte attività che, anche in questo periodo di**

emergenza, sono state e continuano ad essere garantite dai Consorzi in quanto rientrano tra i servizi pubblici essenziali.

I Consorzi fanno fronte ai propri compiti istituzionali attraverso i contributi consortili, versati dai consorziati agricoli ed extra agricoli, i quali hanno natura tributaria, pur assumendo ad indice di capacità contributiva il particolare vantaggio arrecato dall'opera pubblica.

Dando per conosciuta ed incontestata la natura giuridica degli oneri consortili (tributi), appare chiaro come questi integrano i requisiti per l'applicazione della rottamazione dei debiti tributari prevista dall'art. 4 del D.L. n. 41 del 23 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni).

L'ANBI ha effettuato un rapido censimento per valutare l'incidenza della norma sul settore della bonifica e ha stimato in **45 milioni di euro** il totale dei carichi affidati dai Consorzi di bonifica e di irrigazione agli Agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** di importo inferiore a 5000 euro ancora esigibili.

L'applicazione dell'art. 4 del D.L. Sostegni agli oneri consortili si pone come un intervento sostanzialmente ablativo e lesivo delle risorse necessarie al funzionamento del Consorzi per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione e per l'adempimento di tutte le altre finalità di pubblica utilità (incluse la progettazione e l'esecuzione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per la raccolta e l'uso più razionale della risorsa idrica, già finanziati ai Consorzi con fondi europei, FIO, Piano invasi, eccetera e si auspica, nel futuro, anche con il programma Next Generation EU - NGEU), che, evidentemente, non possono essere compromesse per mere esigenze di semplificazione della finanza pubblica.

Nella deprecata ipotesi che la disposizione in esame sia convertita in legge nella formulazione attuale o, peggio ancora, con un'estensione temporale maggiore, **il danno inferto ai bilanci consortili potrà essere compensato solo con conseguente aumento della contribuzione a carico degli operatori economici (agricoli e non) e dei cittadini del territorio.**

Diviene quindi urgente una modifica della norma nel senso di escludere l'applicabilità ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sulla base della incompatibilità sostanziale di tale previsione con i principi generali, anche di rango costituzionale, che governano la finanza pubblica.

SI PROPONE DI INSERIRE AL COMMA 9 DOPO LE PAROLE: "**DECRETO-LEGGE NUMERO 119 DEL 2018,**" LA SEGUENTE LOCUZIONE "**I CONTRIBUTI DOVUTI AGLI ENTI CONSORTILI OBBLIGATORI OPERANTI IN AGRICOLTURA**".